

Roma, 12 aprile 2022

Alla cortese attenzione della 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato

Oggetto: Contributo scritto ANIF nell'ambito dell'istruttoria per l'esame del d-l 21/2022 "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" AS 2564.

Art. 3. – (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica) / Art. 4. – (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale).

Le norme riconoscono alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, con sumato nel secondo trimestre solare del l'anno 2022.

A tal proposito la scrivente Associazione intende portare all'attenzione della Commissione la definizione di impresa, ovvero il termine mediante il quale si intende qualificare l'attività professionale organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.

Sulla base del dettato previsto dall'articolo 2082 del Codice civile, che definisce quali sono gli attributi dell'imprenditore, si può dedurre quale sia il significato di impresa.

L'articolo 2082 del codice civile, rubricato "imprenditore", infatti recita: *È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.*

Si può affermare che per impresa si intenda l'attività economica, svolta dall'imprenditore, che deve avere determinate caratteristiche. Deve essere organizzata, essere condotta professionalmente, avere come obiettivo lo scambio di beni o servizi. Si può dire che l'impresa sia l'attività esercitata dall'imprenditore.

L'azienda è il mezzo concreto, attraverso immobili, sedi, attrezzature, impianti, personale, metodi, procedure, risorse, con il quale si esercita l'impresa.

L'impresa è caratterizzata da un determinato scopo, la produzione o scambio di beni o servizi), e dalle conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento, vale a dire organizzazione, economicità e professionalità, attraverso l'impiego di fattori produttivi, che sono capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro, e relativi investimenti.

Detto ciò è facile desumere che le nostre aziende, così come sono organizzate, rientrano nella nozione di impresa, pertanto si rende necessario estendere il concetto non solo alle aziende iscritte nel registro imprese detenuto dalle Camere di Commercio, ma anche a chi rispetta i requisiti come sopra decritti ovvero alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), all'interno delle quali si concretizza l'avvicinamento allo sport dei giovani e si pratica l'esercizio fisico da parte degli adulti, garantendo, quindi, un notevole risparmio in termini di spesa pubblica della salute.

Inoltre, facendo riferimento ai parametri riportati dall'Art. 3 e 4 del suddetto Decreto Legge, attualmente le imprese del nostro comparto non rientrano all'interno dei parametri che consentono di essere considerate energivore e gasivore, anche se per il consumo effettuato in relazione al fatturato e la diffusione di aziende sul territorio avrebbero diritto a farne parte in relazione all'impatto ambientale.

Pertanto, si richiede, in deroga all'attuale normativa (*Decreto ministeriale 2 marzo 2018 - Imprese a forte consumo di gas naturale* e *Decreto Ministeriale MISE 21 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore*) di far rientrare le imprese del settore sportivo - di cui ai codici ATECO di seguito riportati - all'interno dell' allegato 5 delle Linee guida CE 2014/C 200/01, riducendo al contempo la soglia minima di consumo di gas ed elettricità rispettivamente di 30.000 Sm³/anno e 300.000 kWh rispetto ai parametri attuali - in considerazione del fatto che ad un livello minore di consumo richiesto corrisponde una maggiore diffusione sul territorio delle imprese coinvolte, con relativo impatto ambientale.

In alternativa, si sollecita l'adozione di iniziative, da parte del Governo, per attuare quanto sopra riportato in ambito comunitario.

Sollecitiamo e auspichiamo la possibilità, in sede di conversione in legge del decreto, di modificare la definizione di impresa energivora e gasivora al fine di far rientrare il 70% dei centri sportivi italiani, ovvero i due terzi del totale, all'interno della platea dei destinatari.

Infatti, il settore degli impianti sportivi in massima parte non rientra nella definizione di impresa energivora e gasivora.

931110	Gestione di stadi
931120	Gestione di piscine
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931200	Attività di club sportivi
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca